CAMERA DEI DEPUTATI N. 761

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRUCIANI, GRILLI ANTONIO, DE MICHIELI VITTURI, NICOSIA, DELFINO, SERVELLO

Presentata il 31 dicembre 1958

Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dall'anno 1936, epoca in cui ai Provveditorati agli studi fu conferita una competenza territoriale *provinciale* e non più regionale, questi Uffici della pubblica istruzione attendono che la loro funzionalità amministrativa venga normalizzata in particolare, per quanto concerne il personale addettovi, il quale fino all'entrata in vigore del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato (testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), e del provvedimento legislativo di revisione degli organici dei Provveditorati stessi (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362), si suddivideva in gruppo *A* – funzionari direttivi – gruppo *B* – funzionari di ragioneria – gruppo *C* – impiegati d'ordine; Personale subalterno.

Per il lavoro quotidiano degli uffici di segreteria dei Provveditorati, il precedente ordinamento del 1923, stabiliva che lo svolgessero i funzionari direttivi (ex gruppo *A*), i quali, essendo in numero assai esiguo in rapporto alle reali incombenze degli uffici stessi, (incombenze che dal 1936 sono andate vieppiù aumentando), dovettero (per carenza di provvedimenti di legge che adeguassero i ruoli organici in vigore) avvalersi dell'opera di quegli impiegati di gruppo *C* che, per cultura e capacità, dessero sicuro affidamento per l'esplicazione di una mansione di carattere superiore al grado gerarchico da essi rivestito.

Fu così che, nell'ambito dell'ex gruppo *C*, per la presenza in esso di elementi dotati di un titolo di studio di scuola od Istituto di 2° grado (i quali non poterono accedere ad un gruppo corrispondente nell'Amministrazione della pubblica istruzione) si creò fin d'allora, l'embrione di quella nuova carriera di concetto amministrativa che il decreto del Presidente dlla Repubblica 10 gennaio 1957 n. 362, ha voluto riconoscere *indispensabile*, in onore alla pluriennale realtà della situazione creatasi nel tempo, al buon funzionamento degli uffici provinciali scolastici.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per contro, ha dimostrato una carenza laddove ha previsto una riserva di posti (articolo 6) da conferirsi ad impiegati di altre Amministrazioni dello Stato di ex gruppo *B*, dimenticando proprio quel personale di gruppo *C*, di cui sopra accennato, il quale, seppure giuridicamente di gruppo inferiore, ha conquistato nel tempo una provata e specifica capacità nell'esplicare mansioni che ora sono proprie della *nuova carriera di concetto amministrativa.*

La circostanza di non avere, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 362, prevista una riserva di posti a favore di coloro che appartengono alla attuale carriera esecutiva, in possesso del titolo di studio di 2° grado che abbiano svolto o svolgano mansioni proprie della *carriera di concetto amministrativa*, è davvero inspiegabile ed incomprensibile ove si consideri che per il precedente ordinamento degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1923, n. 2960) gli stessi non potevano, per loro preciso dovere d'ufficio rifiutarsi di esplicare un lavoro qualificato, cioè di « concetto », vale a dire di « corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti ».

Per contrapposto il nuovo ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 3, articolo 31) dispone tassativamente che l'impiegato può essere destinato ad altra funzione, anche se superiore alla qualifica rivestita, *solo* nell'ambito della carriera cui appartiene.

Il contrasto fra la norma abrogata e quella in vigore, sopracitata, è evidente: evidente è pure, il disagio morale e di prestigio di questa « categoria » di funzionari esecutivi che per ben venti anni hanno svolto lodevolmente, come da giudizi unanimi dei Provveditori agli studi e dei funzionari direttivi, quelle mansioni e funzioni di concetto che, applicandosi il testo unico 10 gennaio 1950, n. 3, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, dovrebbero deporre nelle mani di coloro che, provenendo da altre amministrazioni statali, nessuna provata competenza hanno nelle questioni d'istituto del Ministero della pubblica istruzione e del complesso lavoro quotidiano degli uffici scolastici provinciali.

Nelle trascorse legislature il Parlamento ha legiferato favorevolmente alle attese del personale per sanare analoghe situazioni: questa sola categoria di impiegati esecutivi con titolo di studio di 2° grado, in servizio nei Provveditorati agli studi, non è stata affatto considerata per la immissione nella carriera di concetto amministrativa dei Provveditorati agli studi prima che sia data piena applicazione all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, all'espletamento dei concorsi conseguenziali al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, ed alla legge 2 aprile 1958, n. 320.

Avrebbe risolto alcune particolari situazioni degli impiegati civili dello Stato, fra cui questa, la proposta di legge n. 2553, avanzata dall'onorevole Colitto, proposta caduta alla fine di legislatura; invero la legge 2 aprile 1958, n. 320, la quale riserva agli impiegati della carriera esecutiva i due quinti dei 220 posti in organico della qualifica iniziale della « carriera di concetto » non è stata nè è in grado, malgrado il fine prefissosi, di legittimare questa particolare situazione. Le accresciute esigenze di lavoro qualificato, in attuazione delle nuove competenze attribuite ai Provveditorati agli studi in virtù delle leggi sul decentramento amministrativo dei servizi della Pubblica Amministrazione, consigliano un provvedimento *urgente*, al fine di non turbare, privando gli uffici della esperienza acquisita in materia da questi impiegati esecutivi, il funzionamento degli uffici stessi. Altra considerazione da farsi è che ponendo questi impiegati in condizioni giuridiche di parità rispetto a quelli che verranno immessi in detta carriera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 10 gennaio 1957, la cui riserva dei posti dovrà essere sensibilmente ridotta, gli stessi potrebbero essere di guida a coloro che provengono da altre Amministrazioni dello Stato.

Nessun maggior onere finanziario dovrebbe derivare allo Stato dalla approvazione della proposta di legge che si enuncia qui di seguito.

Concludendo, si potrebbe estendere ai 180 interessati, l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955 n. 448, recante norme sulla « sistemazione di talune situazioni del personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato », il cui articolo 4, *adeguatamente integrato*, renderebbe possibile, applicando, per analogia, le norme di cui ha già fruito il personale subalterno per la immissione nella carriera esecutiva, la loro immissione senza concorso nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, nel quale ruolo restano *disponibili*, n. 150 posti, dopo avere accantonato quelli già messi a concorso, i n. 88 (due quinti) di cui alla legge n. 320 e quelli (n. 24) della qualifica di Segretario principale.

Si noti bene che il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 prescinde per il personale subalterno dal possesso del titolo di studio di 1° grado; invece, gli impiegati in questione della carriera esecutiva pos-

seggono tutti il titolo di 2° grado e perfino la laurea, seppure non specifica per accedere alla carriera direttiva.

Se, quindi, il personale subalterno ha meritato tanta attenzione e considerazione da parte della pubblica amministrazione in riconoscimento ai giusti meriti acquisiti nel tempo, perchè, dunque non trattare alla stessa stregua ed allo stesso modo questa aliquota di « esecutivi dei Provveditorati agli studi », giacchè nella sostanza e sotto qualsiasi altro aspetto e valutazione le due situazioni sono analoghe e parallele nel tempo e nei fatti ?

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti di ruolo appartenenti alla carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, in possesso del titolo di studio di scuola od istituto di 2° grado all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, che abbiamo svolto per un biennio o svolgano mansioni che, secondo l'ordinamento della Pubblica Istruzione, spettano al personale amministrativo del ruolo della carriera di concetto dei Provveditorati agli studi, sono immessi, a domanda, nella qualifica iniziale del ruolo di detta carriera, e, ove occorra anche in soprannumero.

Agli effetti giuridici l'immissione in ruolo ha effetto dal 1° luglio 1957.

Il servizio prestato nella carriera esecutiva, con mansioni proprie della carriera di concetto suddetta, è riconosciuto, per intiero, utile ai fini economici e della carriera.

ART. 2.

I posti conferiti in soprannumero per l'applicazione di quanto precede saranno assorbiti o con la promozione alla qualifica superiore od in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati di cui alla riserva dell'articolo 6 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 362, la quale riserva resta fissata nella nuova misura del 30 % dei posti, anzichè della metà dei posti disponibili nelle singole qualifiche.

I posti in organico eventualmente non ricoperti in applicazione del presente articolo, saranno conferiti a norma della legge 2 aprile 1958, n. 320.

Negli organici della carriera esecutiva debbono essere tenuti vacanti tanti posti di corrispondente coefficiente di stipendio pari al numero degli impiegati della carriera ese-

cutiva, di cui al 1° comma, immessi in soprannumero nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

ART. 3.

Le domande per l'immissione nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dei Provveditorati agli studi debbono essere presentate, per via gerarchica, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.